

N. 30215/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA CIVILE

Il Giudice,

visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti,

ritenuto preliminarmente necessario sottoporre alla Suprema Corte ex art. 363-bis cod. proc. civ. la seguente questione giuridica:

se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omissso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo

sentite le parti sul punto e a scioglimento della riserva che precede,

dispone rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis cod. proc. civ. per la risoluzione della predetta questione di diritto.

I fatti di causa

C. si oppone al precetto a lei intimato da F. A. in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 5531/2022, con la quale il Tribunale, per quanto d'interesse, "condanna la società ... a pagare ... la somma di ... oltre interessi legali dal 21.3.2014."

La società ha pagato spontaneamente la somma capitale e il precetto viene intimato per le somme che F. ritiene dovute a titolo di interessi, al tasso di cui all'art. 1284 quarto comma c.c., per oltre 120.000 euro.

Parte opponente lamenta, per quanto qui d'interesse, con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c., che le somme precettate non sono dovute: gli interessi dovrebbero calcolarsi solo ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c., non risultando applicabile il suo quarto comma perché detta previsione non è contenuta in sentenza.

Non solo, infatti, la condanna non prevede espressamente l'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c., ma l'indicazione di una data di decorrenza degli interessi anteriore alla data di proposizione della domanda sarebbe elemento interpretativo univoco a favore di una previsione di interessi di cui al primo comma. Né, per il principio di ordine pubblico processuale di divisione tra merito ed esecuzione, possono aversi correzioni o modifiche in sede esecutiva rispetto alla portata del titolo esecutivo.



La questione giuridica

In sede esecutiva (o di opposizione esecutiva, condividendo il relativo giudice gli stessi margini di apprezzamento del titolo esecutivo del giudice dell'esecuzione) il titolo esecutivo di natura giudiziale deve essere oggetto di mera interpretazione, non potendosi effettuare in relazione a quanto ivi indicato alcuna valutazione di merito: *“nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sentenza ... posta alla base della promossa esecuzione costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (v. tra le tante Cass. 20.05.06 n. 12117 e Cass.14.01.03 n. 445).”* (Cass. 13811/2013).

Come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte a SSUU (9479/2023), infatti vi è la *“distinzione, propria della tradizione del nostro ordinamento processuale, tra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione ... di cui ... rimane tuttora espressione il fatto che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione siano, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa”*.

Può aggiungersi che *“l'esatto contenuto della sentenza non va individuato alla stregua del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l'effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è per l'appunto alla motivazione che va data prevalenza (Cass. nn. 17910/015, 10727/013, 15321/012, 16488/06)”* (Cass. 24600/2017)

Infine, *“ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto o ambiguo, è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o nel corpo del provvedimento (principio affermato da Cass., Sez. U, 02/07/2012, n. 11066, e costantemente ribadito nelle successive pronunce: tra le tante, Cass. 16/04/2013, n. 9161; Cass. 02/12/2016, n. 24635; Cass. 05/06/2018, n. 14356; Cass. 25/02/2020, n. 5049)*

Resta invece esclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o ad indirizzi giurisprudenziali, poiché in tal modo il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione all'esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (così Cass. 27/11/2011, n. 14986; Cass. 05/06/2020, n. 10806).” (Cass. 23125/2022).

Tuttavia accade nella pratica che il giudice del merito disponga il pagamento di *“interessi legali”* e nella motivazione non si rinviengano riferimenti utili a chiarire come abbia inteso determinarne il tasso, se:

- solo ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. o
- per il periodo successivo alla proposizione della domanda, anche ai sensi del quarto comma, che recita: *“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*, con applicazione, quindi, di diversi tassi di interesse a seconda del periodo (prima o dopo la proposizione della domanda).

In questi casi si pone la delicata questione se, per riconoscere interessi al tasso di cui al quarto comma sia necessaria un'indicazione, anche implicita, in tal senso nel titolo esecutivo o se, viceversa, ove dal titolo sia dato evincere con certezza la presenza di tutti i presupposti per la sua applicazione, sia



possibile applicarlo automaticamente anche in assenza di determinazioni, esplicite o implicite, da parte del giudice del merito, dovendosi intendere l'espressione "interessi legali" come un rinvio ai diversi tassi di cui ai diversi commi dell'art. 1284 c.c.

Detta questione interpretativa:

1) è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio

Come evidenziato, l'esito della controversia dipende dalla possibilità – o meno – di ritenere dovuti interessi legali ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. pur in presenza di un titolo esecutivo che *"condanna la società ... a pagare ... la somma di ... oltre interessi legali dal 21.3.2014."*

Né, d'altra parte, sembrerebbe potersi attendere un'eventuale conferma o riforma del titolo esecutivo in sede di appello. È infatti pacifico che il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, tanto che per giurisprudenza consolidata, tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione (Cass. 4035/2018), ma, viceversa, i due giudizi debbono correre su binari paralleli.

Come pare poco lineare ipotizzare che il presente giudizio possa essere definito in base all'"interpretazione autentica" del titolo data da un giudice di grado superiore.

2) non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;

La Corte si è espressa su una questione simile: *"in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia ommesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale.*

Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva". (Cass. n. 22457/2017)

Tuttavia detta pronuncia, seguita da altre dello stesso tenore, non risolve la questione proposta in quanto si riferisce agli interessi di mora nelle transazioni commerciali di cui al D. Lgs 231/02, dalla Corte definiti di natura speciale, riconoscendo, viceversa, portata generale a *"quelli previsti dal citato art. 1284 c.c."*, senza tuttavia prendere posizione sul comma applicabile.

Si assiste, inoltre, a un dibattito giurisprudenziale in ordine ai presupposti per l'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c., questione della quale non si intende quindi investire la Corte, essendo già stata da lei affrontata in più occasioni.

Secondo un primo orientamento *"il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art 1284 comma 4 cod. civ. trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale*



ovvero arbitrare ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie." (Cass. 28409/2018 seguita da altre dello stesso tenore)

Un secondo orientamento, viceversa, ritiene che *“la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”*. (Cass. 61/2023)

Si tratta tuttavia perlopiù di pronunce che definiscono controversie di merito, nelle quali, cioè, in fase di merito è stato lo stesso giudice del titolo esecutivo a prevedere (o negare) l’applicazione del quarto comma, e la questione è stata riproposta in sede di legittimità, mentre il problema giuridico che si pone in questa sede riguarda i confini dei poteri interpretativi del diverso giudice dell’esecuzione o delle opposizioni esecutive.

L’unica pronuncia della Corte nata da un’opposizione esecutiva e non da una controversia di merito che è stato possibile esaminare, Cass. 61/2023, non prende posizione sulla questione oggetto di rinvio.

Infine, l’unico inciso sul punto della Suprema Corte, secondo cui *“la norma di cui all’art 1284 comma 4 cod. civ. disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d’avvio di lite sia giudiziale che arbitrare però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio”* (Cass. 28409/2018) pare un mero *obiter dictum*; inoltre si presta a più letture, tanto che è stata interpretata dalla giurisprudenza di merito come riguardante la determinazione specifica della “misura” del saggio (che, per l’appunto, si afferma non essere necessaria), ma non già nel senso che possa mancare, a monte, l’accertamento esplicito del presupposto applicativo del saggio speciale degli interessi e una condanna, esplicita o implicita, in tal senso.

3) presenta gravi difficoltà interpretative;

a) In primo luogo potrebbe infatti ritenersi che, stante la portata generale dell’art. 1284 c.c., rubricato “saggio degli interessi”, una volta che il giudice di merito abbia condannato al pagamento di “interessi legali”, il relativo tasso possa individuarsi anche in fase esecutiva in base a elementi univoci, ipotizzando così che l’espressione “interessi legali” operi un rinvio mobile ai diversi saggi d’interesse previsti nei diversi commi dell’unico articolo 1284 c.c.:

- al tasso di cui al primo comma dalla decorrenza prevista in sentenza alla proposizione della domanda;

- al tasso di cui al quarto comma per il periodo successivo, atteso che il predetto comma prevede *“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*.

Potrebbe, in altre parole, ritenersi che l’individuazione di quale comma dell’art. 1284 c.c. sia applicabile alla fattispecie sia possibile anche in sede esecutiva e ciò indipendentemente da un’espressa previsione – anche implicita - in tal senso da parte del Giudice che ha formato il titolo, poiché potrebbe trattarsi di conseguenza che la legge ricollega alla fattispecie in maniera automatica, secondo un meccanismo simile a quello già sperimentato in relazione alla debenza di interessi legali anche in assenza di previsione in sentenza (Cass. 18692/2012) o in relazione al rimborso dell’IVA sulle spese legali versata al difensore dalla parte vittoriosa, cui la stessa *“ha diritto, senza bisogno di specifica richiesta o di apposita pronuncia del giudice”* (Cass. 5027/1990).



Chiaramente, ove, con parte della giurisprudenza, si ritenga applicabile il quarto comma solo alle *“obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto”*, dal titolo dovrebbe comunque risultare che si è in presenza di un’obbligazione di questa natura, ma senza necessità che questa circostanza venga esplicitamente considerata e trattata come un presupposto all’applicazione di interessi di cui al quarto comma.

Quanto alla verifica che *“le parti non ne hanno determinato la misura”*, potrebbe trattarsi di accertamento di fatto implicito nella stessa condanna al pagamento di *“interessi legali”*.

b) Viceversa vi è chi, valorizzando in particolare la giurisprudenza che ritiene applicabile il quarto comma solo in presenza di obbligazioni di fonte contrattuale, ritiene che il rapporto tra primo e quarto comma di cui all’art. 1284 c.c. sia un rapporto di regola a eccezione.

Pertanto, nel caso in cui sia mancata una valutazione sul punto nel contraddittorio tra le parti e il giudice che ha emesso il titolo non abbia statuito, anche implicitamente, in ordine all’applicazione dell’ipotesi eccezionale, dovrà applicarsi unicamente il tasso di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c. e ogni diversa determinazione in sede esecutiva costituisce integrazione del titolo esecutivo, inammissibile in quella sede.

Pertanto per potersi riconoscere la debenza di interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c. occorre che la relativa questione possa dirsi in qualche modo trattata nel corso del giudizio che ha portato alla formazione del titolo e possa intendersi ivi univocamente definita.

In assenza di statuizioni sul punto, anche implicite, in sede di merito, il titolo non potrà che essere interpretato sulla base della norma di carattere generale per qualsiasi obbligazione di pagamento, riconoscendosi solo gli interessi ex art. 1284 primo comma c.c.

4) è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Nella pratica si rileva infatti come spesso i titoli esecutivi giudiziali (sentenze, ma soprattutto decreti ingiuntivi) rechino una generica condanna al pagamento di *“interessi legali”* senza specificazione del tasso applicabile, se primo o quarto comma dell’art. 1284 c.c. e da ciò nasce un contenzioso non sporadico in sede di opposizione pre-esecutiva e esecutiva.

PQM

visto l’art. 363 bis c.p.c.

dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione della questione di diritto di cui alla parte motiva e

la trasmissione della presente ordinanza e dell’intero fascicolo alla Suprema Corte di Cassazione in Roma.

Dichiara sospeso il processo.

Si comunichi.

Milano, 25 luglio 2023

Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini

